



*Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti*

DIREZIONE GENERALE DEI PORTI - Div. 4
Viale dell'Arte n. 16 - 00144 Roma

Prot. n. M_TRA/PORTI/10389
Class. A.2.50

Roma, 23 SETTEMBRE 2008

Alle **DIREZIONI MARITTIME
TUTTE**

**CAPITANERIE DI PORTO
TUTTE**

e, per conoscenza
**COMANDO GENERALE DEL
CORPO DELLE CAPITANERIE
DI PORTO
SEDE**

Oggetto: Riparto di competenze Stato-Regioni in materia di concessioni demaniali marittime per finalità di approvvigionamento di energia.

La Capitaneria di Porto di Napoli, con fax n. 12.01.06/65735/DE/D.407 del 17 settembre 2008, che, ad ogni buon fine, si allega in copia, ha prospettato a questa scrivente Direzione Generale un quesito circa il riparto di competenze in materia di rilascio di concessioni demaniali marittime per finalità di approvvigionamento di energia.

La nota del Compartimento Marittimo ha offerto l'occasione per un ulteriore approfondimento della problematica rappresentata.

A tal proposito, si estendono in copia il dispaccio protocollo M_TRA/DINFR 3469 del 19 marzo 2008 ed il dispaccio protocollo M_TRA/PORTI/ 10335 in data 23 settembre 2008, con i quali questo Ministero ha inteso chiarire, per quanto possibile, la competenza in materia.



C. te Paganino
MTR
Copia conforme all'originale
Tenente di Vascello (CP)
Leonello SALVATORI

Il Direttore Generale
f.to Dott. Cosimo Caliendo

T.V. (CP) Leonello SALVATORI/ COMPETENZE IN MATERIA DI C.D. DEMANIO ENERGETICO
Tel: 06/59084691 - Fax: 06/59084307

h
D.M. X
SEI DEM

19/03/2008 16:38 0559084307

DG INFRASTRUTTURE

PAG

ALL. 1



Ministero dei Trasporti
Direzione Generale dei Porti

Roma, 19/03/2008

Alla

Capitaneria di Porto
81100 NAPOLI FAX 081/2465307

e,p.c.

Dipartimento della Protezione Civile
Via Ulipiano 11
ROMA
Fax 06/67791

DIV. EX VI
Prot. n. M_TRA/DINFE/ 3968
Class. A.2.50

Prefettura di Napoli
NAPOLI
Fax 081/7943548

Direzione Marittima
NAPOLI FAX 081/2465307

Regione Campania
Settore Demanio Marittimo
A.G.C. Trasporti e Viabilità
Centro Direzionale - Isola C/3
Piano 19

80143 NAPOLI
Fax 081/7969551

Regione Campania
Assessorato Protezione Civile
NAPOLI
Fax 081/7963005

Provincia di Napoli
Assessorato Protezione Civile
NAPOLI

Comune
CAPRI FAX

Società SIPPIC Spa
Via G. Rossini 22
80128 NAPOLI
Fax 081/5601353

DEM

RS
20

OGGETTO: Comune di Capri. Problematiche concernenti il rilascio delle concessioni demaniali per il mantenimento delle condotte per il prelievo di acqua di mare da parte della società S.I.P.P.C.. Riunione tenutasi presso la Prefettura di Napoli in data 13 febbraio 2208.

SALVATORE... MINISTERO... INFRASTRUTTURE E DEL TRASPORTO... COMPETENZE DEMANIO ENERGETICO



19/03/08

U.P.A. 30/1h

16:52

lwl

- Riferimenti:
- a) Nota Avvocatura Regione Campania 429767 in data 14.05.2007;
 - b) Nota Capitaneria di Porto di Napoli DE38521 in data 18.06.2007;
 - c) Nota Prefettura di Napoli protocollo 199951/PC in data 14.02.2008;
 - d) Nota Comune di Capri protocollo 4491 in data 11.03.2008 (a tutti);
 - e) Nota società Sippic 381/2008 in data 13.03.2008

Con la nota in rife b), codesta Autorità Marittima ha prospettato nuovamente all'attenzione di questo Dicastero la complessa problematica concernente il riparto di competenze Stato-Regione sul demanio marittimo, al fine di accertare il Soggetto istituzionale a cui risulta ascritta la competenza in materia di rilascio di concessioni demaniali marittime per il mantenimento di condotte atte allo scopo di prelievo di acqua di mare per il raffreddamento di motori di centrale elettrica non sita sul demanio marittimo.

La problematica proposta trae origine, come si desume dalle allegate note alla richiesta di parere, dalla circostanza che, mentre la Regione Campania non ha ritenuto affermare la propria competenza in materia, sulla scorta delle considerazioni esposte nella nota in rife a), viceversa codesta Capitaneria di Porto, in linea con l'Autorevole avviso della competente Avvocatura distrettuale dello Stato, ritiene sussistere la competenza regionale.

Sulla questione, premettendo che questa Direzione Generale non può che ribadire quanto espresso nella pregressa corrispondenza, si pone l'attenzione su quanto in materia è stabilito dall'articolo 104 del d.lgs 112/1998, che dispone: "sono mantenute allo Stato le funzioni relative...pp) all'utilizzazione del pubblico demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di approvvigionamento di energia".

E' innegabile, quindi, che si è inteso assoggettare per le precitate finalità alla potestà amministrativa dello Stato la tutela di specifici interessi pubblici a carattere primario, rispetto alla cui soddisfazione i beni demaniali marittimi ed il mare territoriale vengono ad assumere carattere strumentale.


In altri termini, si verifica per le concessioni aventi finalità di approvvigionamento di energia il caso in cui l'oggetto della concessione demaniale trascende l'uso e l'amministrazione del bene, e si risolve piuttosto nella regolazione dell'attività svolta dal concessionario.

Si tratta, così, di concessioni di grande rilevanza dove, in considerazione che l'aspetto dell'uso speciale del bene assume sovente un ruolo secondario di fronte alla disciplina delle attività imprenditoriali e dei servizi resi dal concessionario sui beni demaniali, viene meno il mancato conferimento di esercizio di funzioni amministrative alle Regioni/Enti Locali.

Alla luce di quanto sopra, non vi è dubbio che spetti alla Amministrazione statale emanare i provvedimenti concessori per il mantenimento e la realizzazione, su area demaniale, di opere strumentali all'approvvigionamento di energia.

A diverse conclusioni è, però, d'obbligo pervenire nella fattispecie, in quanto la concessione demaniale marittima sopra menzionata non risulta essere strumentale rispetto all'attività di approvvigionamento di energia (che rientra nelle competenze dello Stato), bensì si risolve unicamente nell'uso speciale del bene demaniale, valendo al fine la competenza regionale.

Non vi sarebbe, infatti, da parte dello Stato alcuna regolazione inerente l'attività di approvvigionamento di energia, bensì, solo la esclusiva regolazione di una concessione demaniale marittima per il mantenimento di condotte per il prelievo di acqua di mare necessarie al raffreddamento del motore di un impianto completamente non insistente sul demanio marittimo.



E' di tutta evidenza, così, come affermato dall'Avvocatura, che "l'occupazione dell'area pubblica a mezzo di parti accessorie e residuali dell'impianto, non può sottrarre all'Ente locale la competenza alla gestione dell'arenile (a vocazione turistica nel periodo estivo) su cui insiste unicamente una condotta per il prelievo di acqua e non certamente un impianto di produzione di energia".

Alla luce di tali elementi, non vi sarebbe dubbio alcuno che spetti alla Amministrazione regionale emanare i provvedimenti di concessione per la realizzazione su area demaniale o mare territoriale delle opere di cui trattasi.

Le considerazioni che precedono, d'altronde, sono perfettamente in linea con il nuovo assetto delle competenze in materia di demanio marittimo creatosi a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs 112/98 e della la revisione costituzionale del 2001, che ha modificato la tradizionale impostazione del problema della competenza amministrativa sui beni demaniali marittimi.

Dopo la riforma, infatti, la questione primaria non è più quella di individuare il soggetto pubblico abilitato ad esercitare una determinata funzione, quanto quella di stabilire quali siano le esigenze di unitarietà di esercizio che possono giustificare deroghe alla centralità amministrativa delle Regioni e degli Enti locali.

Ciò detto, comunque, non si può disconoscere come la evoluzione costituzionale e legislativa statale e regionale non ha ancora assunto una conformazione definitiva.

In questo contesto, a prescindere dalle argomentazioni ermeneutiche a favore della competenza regionale ovvero a favore dello Stato, considerato che i rispettivi interventi operativi, tecnici e/o amministrativi sia di codesta Capitaneria di Porto che dell'Ente regionale dovranno essere strumentali al perseguimento di un obiettivo comune, cioè la salvaguardia della vita umana, la sicurezza della navigazione, la ottimizzazione della gestione del territorio, una sempre più oculata amministrazione dei beni demaniali marittimi e delle risorse da essi derivanti, e non ultimo la piena operatività della centrale elettrica in questione, appare indispensabile non attestarsi su rigide posizioni di retroguardia e di chiusura, ma auspicare un maggior adeguamento dei procedimenti amministrativi all'istituto giuridico della Conferenza dei Servizi come modulo procedimentale istruttorio teso a soddisfare, esigenze di speditezza e semplicità dell'azione amministrativa *tout court*.


In sostanza, si deve porre attenzione, affinché si operi con spirito di palese e leale collaborazione con la Regione e gli Enti locali interessati.

Si contribuisce, così, ad aumentare la considerazione verso questa Amministrazione da parte della cittadinanza interessata ad un funzionamento del demanio marittimo, esteso poi alla cosa pubblica, armonioso e caratterizzato da profonda collaborazione e vicinanza con gli Enti locali, corollario anche del principio di sussidiarietà.

Atteso quanto sopra, è evidente, però, che su tutta la vicenda non può non rilevarsi che un potenziale conflitto negativo di competenze rischia di tramutarsi in una inerzia amministrativa particolarmente gravosa, alla luce anche dell'intervento della Prefettura di Napoli, per gli interessi sia statuali che regionali presenti nell'isola di Capri, tenuto conto che sarebbe messa in discussione la regolare fruizione del servizio di energia elettrica per l'isola stessa, con possibili riflessi di censura per le Amministrazioni interessate.

In questo quadro, si ribadisce che sembrerebbe ragionevole attestarsi su una posizione di cautela, intesa, da un lato, a non pregiudicare le prerogative regionali e, dall'altro, a non far ricadere sugli Organi statali le inerzie e le isteresi del momento storico.

Valorizzando, quindi, il principio di sussidiarietà, e dunque, i suoi corollari consistenti nella cedevolezza e nella continuità dell'azione amministrativa statale, si ribadisce di non potere che confermare, in linea di principio, l'indirizzo collaborativo espresso nella circolare 120/2001.



Nella fattispecie, tuttavia, qualora si verificano ancora permanenti divergenze in relazione alle posizioni sia statali che regionali, si ritiene opportuno di suggerire che, laddove l'Organo regionale, su ulteriore invito di codesta Autorità marittima declini la propria competenza, il Capo del Compartimento, quale *extrema ratio*, ed in virtù del principio di sussidiarietà, a tutela degli interessi nazionali, nonché per esigenze legate a servizi di carattere nazionale, possa provvedere, dandone contestuale comunicazione alla Regione stessa, ad esercitare la correlata propria potestà d'imperio, in linea con la normativa vigente, in qualità di Organo statale, e, quindi, Organo sovraordinato.

Si intende, comunque, che eventuali azioni intraprese nei sensi appena esposti non possono e non debbono trasformarsi in un sindacato di legittimità dell'attività amministrativa svolta, nell'ambito della propria autonomia istituzionale, della Regione/Ente Locale, che di tale attività assumono conseguentemente ogni responsabilità.


Per dirimere, inoltre, ogni dubbio sulla sorte di eventuali atti amministrativi emanati da parte di Autorità amministrativa (statale o regionale, a seconda dei casi) successivamente ritenuta incompetente con specifico riferimento alla violazione delle norme concernenti il riparto di competenze tra Stato e Regioni/Enti locali, si significa che la giurisprudenza prevalente ritiene, per quanto consta, che si verta in ipotesi di incompetenza, non assoluta, ma relativa, allorché gli organi dei due Enti diversi si inseriscono in un "*sistema o plesso unitario*", con ciò intendendosi quelle ipotesi in cui la stessa materia sia oggetto di competenza ripartita tra detti Enti.

Non può che concludersi, infatti, per l'ascrizione dell'eventuale vizio, alla categoria del vizio di legittimità per incompetenza relativa, considerato che all'attualità, la competenza in materia di demanio marittimo risulta appunto non attribuita in esclusiva ad un Ente, ma ripartita tra Stato e Regioni/Enti locali - come espressamente affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.150/2003-, così da integrare un'ipotesi del cennato "*sistema unitario*".

In considerazione di quanto complessivamente esposto, vorrà codesta Autorità Marittima dare attuazione immediata al presente dispaccio, nonché partecipare il presente anche ai propri Uffici periferici interessati.

Nel restare in attesa di notizie sugli sviluppi della questione *de qua*, si precisa che le autonome valutazioni delle Autorità giudiziarie eventualmente investite della problematica in oggetto per profili diversi da quello di amministrazione attiva dovranno naturalmente essere intese come salve.

Il Direttore Generale
Dott. Cosimo Caliendo





ALL. 2

NOTA X RIMBOLARE

*Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti*

DIREZIONE GENERALE DEI PORTI - Div. 4
Viale dell'Arte n. 16 - 00144 Roma

Roma, 23 SET. 2008

Capitaneria di Porto
NAPOLI



e, p.c. Comando Generale del Corpo delle
Capitanerie di Porto
SEDE

Prot. n. M_TRA/PORTI/10335
Class. A.2.50

OGGETTO: Riparto di competenze Stato-Regioni in materia di concessioni demaniali marittime per finalità di approvvigionamento di energia.

Riferimenti: a) Nota protocollo Capitaneria di Porto di Napoli protocollo 12.01.06/65735 in data 17.09.2008;
b) Nostro dispaccio protocollo M_TRA/DINFR/3469 in data 19.03.2008

Con la nota in riferimento a), codesta Capitaneria di Porto ha nuovamente portato all'attenzione di questo Dicastero la complessa problematica concernente il riparto di competenze Stato-Regioni sul demanio marittimo, con particolare riguardo al rilascio di concessioni demaniali marittime per finalità di approvvigionamento di energia.

Al riguardo, premettendo che la presente tematica riveste carattere di notevole interesse, che ha assunto un rilievo strategico nelle relazioni tra lo Stato ed il sistema delle Autonomie locali, corre l'obbligo di rilevare che il governo del settore energetico ancora non è condizionato da un equilibrio tra lo Stato e le Istituzioni regionali e locali, essendovi la presenza di una fitta trama di interazioni reciproche, che investono una molteplicità di attribuzioni di natura diversa, la quale non è altro che il riflesso del complesso intreccio di interessi affioranti dai rispettivi contesti sociali di riferimento.

In tale contesto vi è, infatti, la necessità di soddisfare eminentemente non solo interessi locali, ascrivibili ad una determinata collettività, bensì gli interessi di differenti livelli comunitari.

Ciò detto, tuttavia, è innegabile che, pur essendovi, come rappresentato da codesta Autorità Marittima, la necessità, sia pure nell'ottica solo di opportunità amministrativa tra i diversi livelli di governo, di edulcorare il rigore statico di un netto e consolidato modello



di allocazione complessiva delle attribuzioni pubbliche amministrative in materia di competenze Stato-Regioni sul cosiddetto demanio energetico, l'articolo 104 del d.lg. 112/1998, stabilisce testualmente che "sono mantenute allo Stato le funzioni relative...pp. all'utilizzazione del pubblico demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di approvvigionamento di energia".

Con la precitata normativa si è inteso assoggettare alla potestà amministrativa dello Stato la tutela degli specifici interessi pubblici in argomento, ritenendoli di carattere primario, rispetto alla cui soddisfazione i beni demaniali marittimi ed il mare territoriale vengono ad assumere carattere strumentale.

In altri termini, si verifica per le concessioni aventi finalità di approvvigionamento di energia il caso in cui l'oggetto della concessione demaniale trascende l'uso e l'amministrazione del bene, e si risolve piuttosto nella regolazione dell'attività svolta dal concessionario.

Si tratta, così, di concessioni di grande rilevanza dove, in considerazione che l'aspetto dell'uso speciale del bene assume sovente un ruolo secondario di fronte alla disciplina delle attività imprenditoriali e dei servizi resi dal concessionario sui beni demaniali, viene meno il mancato conferimento di esercizio di funzioni amministrative alle Regioni/Enti locali, in nome di esigenze di carattere unitario sul territorio nazionale.

Tale assetto delle competenze in materia di demanio marittimo energetico, creatosi con l'entrata in vigore del d.lgs 112/98, anche a seguito della revisione costituzionale del 2001, che ha modificato la tradizionale impostazione del problema della competenza amministrativa sui beni demaniali marittimi, non è stato neppure messo in discussione dalle Regioni nei protocolli di intesa per la revisione del D.P.C.M. 21 dicembre 1995.

D'altronde, tenuto conto che la questione primaria della riforma costituzionale non è più quella di individuare il Soggetto pubblico abilitato ad esercitare una determinata funzione, quanto quella di stabilire quali siano le esigenze di unitarietà di esercizio che possono giustificare deroghe alla centralità amministrativa delle Regioni e degli Enti locali, la competenza dello Stato sarebbe radicata esclusivamente non solo alla luce dell'articolo 117 Cost., ma anche alla luce dell'esercizio del potere legislativo di allocazione delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui al primo comma dell'art. 118 Cost., conformemente a quanto già la Corte Costituzionale ha ritenuto possibile nel nuovo assetto costituzionale (cfr. sentenza 303 del 2003).

Si è inteso, così, legittimamente necessario dettare una disciplina normativa logicamente pertinente, idonea alla regolazione in capo allo Stato della funzione amministrativa sul demanio marittimo in materia di approvvigionamento di energia, purché limitata a quanto strettamente indispensabile a tale fine.

Richiamando, così, la questione già prospettata con la allegata nota in riferimento b), laddove una concessione demaniale marittima (come nel caso del mantenimento di condotte per il prelievo di acqua di mare necessarie al raffreddamento del motore di un impianto completamente non insistente sul demanio marittimo) non risulta essere strumentale rispetto all'attività di approvvigionamento di energia - che rientra appunto nelle competenze dello Stato - , bensì si risolve unicamente nell'uso speciale del bene demaniale, è indubbio che vale al fine la competenza degli Enti cui sono state conferite le funzioni.

Non vi sarebbe, infatti, da parte dello Stato alcuna regolazione inerente l'attività di approvvigionamento di energia, ma solo la esclusiva regolazione di una concessione demaniale marittima

E' di tutta evidenza, come affermato dall'Avvocatura distrettuale di Napoli che *"l'occupazione dell'area pubblica a mezzo di parti accessorie e residuali di un impianto teso all'approvvigionamento di energia, non può sottrarre all'Ente locale la competenza alla gestione dell'arenile (a vocazione turistica nel periodo estivo) su cui insiste unicamente una condotta per il prelievo di acqua e non certamente un impianto di produzione di energia"*.

Riguardo alle concessioni demaniali marittime per approvvigionamento di energia sarebbe, appunto, da privilegiarsi la valutazione dell'elemento funzionale e non dell'elemento materiale (demanio marittimo), nel senso della individuazione degli interessi pubblici sottesi allo svolgimento di quelle attività, rispetto ai quali l'interesse riferibile all'uso del demanio marittimo e le connesse competenze non possono assumere carattere di esclusività in favore delle Regioni e degli Enti Locali, dovendo armonizzarsi e coordinarsi con la disciplina posta a tutela di interessi nazionali differenziati.

D'altronde il rilievo decisivo assunto dagli interessi nella presente fattispecie, quanto alla puntuale delimitazione delle sfere di attribuzioni assegnate dal legislatore statale, può ben essere un criterio allocatore della funzione amministrativa tra diversi Enti esponenziali.

Il criterio di riparto Stato-Regioni, fondato sulle materie, confida, infatti, su un definito quadro normativo sufficientemente preciso, attendibile ed affidabile, circa le sfere

di attribuzioni assegnate allo Stato ed alle Regioni, avendo la stessa normativa, nell'affidare una determinata materia alle cure dello Stato oppure alle Regioni ed ai Comuni, acclarato che la funzione amministrativa sul cosiddetto demanio energetico riflette la prevalenza delle esigenze manifestate dalla comunità nazionale.

Nella fattispecie di cui qui si discerne, risultando evidente la prevalenza di un certo assetto di interessi, si è inteso, così, con il modello della funzione amministrativa esclusiva garantire, comunque, una ragionevole e congrua condizione di equilibrio nei rapporti tra Stato e Regioni, coniugando, nel contempo, la staticità del criterio materiale (demanio marittimo) e la dinamica vitalità del criterio della dimensione degli interessi (interessi legati all'approvvigionamento di energia).

Del resto, il connubio tra la staticità del criterio materiale e la dinamicità del criterio degli interessi sorregge il modello di sussidiarietà negoziata inaugurato con la sentenza 303/2003, nella quale l'attrazione, a livello statale, di funzioni amministrative che avrebbero potuto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 117 e 118 Cost., trovare una differente collocazione, risulta giustificata dalla peculiare posizione assunta dalle Istituzioni nazionali in questo contesto materiale.

Pertanto, pur essendo, come precisato *ab initio*, la configurabilità del settore caratterizzato da un fascio di funzioni riconducibili a più interessi che rende evidente quanto complessa si prospetti in tale ambito l'individuazione e l'allocatione delle competenze politico-amministrative fra i vari Livelli istituzionali di governo, soprattutto se si considera che tale materia più che rappresentare un insieme organico di atti costituisce un particolare profilo di svariate attività umane e coinvolge orizzontalmente molteplici settori e con potenze diverse, non vi è dubbio che spetti alla Amministrazione statale emanare i provvedimenti concessori per il mantenimento e la realizzazione, su aree demaniali marittime e su mare territoriale, di opere strumentali all'approvvigionamento di energia.

Va da sé che, in questo contesto, essendo i rispettivi interventi operativi, tecnici e/o amministrativi di codesta Capitaneria di Porto strumentali al perseguimento di un obiettivo comune con le altre Amministrazioni interessate al demanio marittimo, cioè la salvaguardia della vita umana, la sicurezza della navigazione, la ottimizzazione della gestione del territorio, una sempre più oculata amministrazione dei beni demaniali marittimi e delle risorse da essi derivanti, e non ultimo la piena operatività delle concessioni demaniali marittime finalizzate all'approvvigionamento di energia, appare



indispensabile auspicare un maggior adeguamento dei procedimenti amministrativi all'istituto giuridico della conferenza dei servizi, come modulo procedimentale istruttorio teso a soddisfare esigenze di speditezza e semplicità dell'azione amministrativa *tout court*, ed un coinvolgimento collaborativo con la Regione e gli Enti locali interessati, incentrato su di uno spirito di palese e leale collaborazione.

Si contribuisce, così, secondo l'indirizzo espresso nella circolare 120/2001, ad aumentare la considerazione verso questa Amministrazione da parte della cittadinanza interessata ad un funzionamento del demanio marittimo, esteso poi alla cosa pubblica, armonioso e caratterizzato da profonda collaborazione e vicinanza con gli Enti locali, corollario anche del principio di sussidiarietà.

In considerazione di quanto complessivamente esposto, pur comprendendo le rilevanti ragioni di carattere amministrativo-procedurale rappresentate, vorrà codesto Compartimento Marittimo dare una puntuale applicazione al presente dispaccio.

Su tutta la vicenda si prega di voler tenere aggiornata questa Direzione Generale.

La presente, tenuto conto della rilevanza istituzionale della problematica, viene inviata, comprensiva di allegata documentazione, a codesto Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto.

Il Direttore Generale

Dott. Cosimo Caliando





ALL. 3

Carlo Feltri

Div. 4

p. Polamini
80133 Napoli, li 17/09/2008

C

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
RAMO TRASPORTI (d.P.R. 08.12.2007 n° 271)
CAPITANERIA DI PORTO NAPOLI
FAX Prot. n°12.01.06 / 65133 / DE / D. 407

Al Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti
Direzione Generale dei Porti
Divisione 4
Viale dell'Arte n° 16
= 00144 - R O M A =
(Fax n° 06 - 59084307)

ARGOMENTO: Concessioni per la posa di elettrodotti e gasdotti

F A X

Riferimento dispaccio prot. n° M_Tra/Dinfr/3469 in data 19.03.2008 del Ministero Trasporti (allegato n° 1).

Con il dispaccio in riferimento sono state fornite puntuali e chiare direttive in merito alle competenze delle Capitanerie in materia demaniale marittima.

DIPARTIMENTO NAVIGAZIONE E TRASPORTI
Direzione Generale per le Infrastrutture della Navigazione
Marittima e Interna

17 SET 2008

- SEGRETERIA

La vicenda da cui sono scaturiti i contenuti del richiamato dispaccio faceva seguito alle determinazioni assunte da questa Capitaneria in merito all'asserita incompetenza al rinnovo/rilascio delle concessioni per la posa ed il mantenimento sul fondo marino di condotte elettriche o di condotte per il trasporto del gas, non ritenute fonti di approvvigionamento di energia, bensì mezzi di trasporto di fonti di energia.

Nonostante l'intervento chiarificatore di codesta Direzione Generale, restano ancora da chiarire alcune questioni sorte proprio in ragione del richiamato diverso orientamento manifestato dalla Regione.

Come già anticipato, la Regione nell'anno 2006 dichiarandosi incompetente restituì tutte le pratiche relative al rilascio delle concessioni per cavi elettrici o gasdotti, da posizionare o già posizionati sul fondo marino, trasmesse da questa Capitaneria dopo l'entrata in vigore del DPR 112/98(cfr. allegato n° 2)

Nel lasso di tempo intercorso tra la trasmissione delle pratiche e la loro restituzione (avvenuta, lo si ribadisce, nell'anno 2006) era intanto entrata in vigore la legge 16 marzo 2001, n° 88,

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Direzione Generale per le Infrastrutture della Navigazione
Marittima e Interna

17 SET. 2008

Prot. N° M. TRA / Porti / 10280

(07.05.02)

per cui in Campania non soltanto le concessioni per finalità turistico-ricreative, bensì tutte le concessioni (fatte salve quelle di esclusiva competenza statale e quelle rientranti nei porti) erano da ritenersi di competenza comunale.

In tale contesto, pertanto, la totalità dei comuni rientranti nel territorio di competenza di questa Capitaneria si è assunto l'incontestato onere di rilasciare o rinnovare le concessioni per la posa di condotte per il trasferimento di energia elettrica o altre fonti energetiche, quand'anche posizionate sul fondo marino, previo parere, in materia di sicurezza della navigazione, di questa Capitaneria.

A tutt'oggi la prassi finora seguita non ha provocato alcun conflitto istituzionale, né disagi per l'utenza.

Ciò premesso, alla luce di quanto testè riferito, si è dell'avviso che un'inversione di tendenza possa causare rallentamenti o intoppi nell'azione amministrativa, per cui la prassi attualmente seguita debba essere applicata a tutte le pratiche che presentano le caratteristiche tipologiche descritte e che quindi vadano trasmesse ai comuni competenti le pratiche che la Regione ha restituito con la richiamata corrispondenza.

Per le ragioni suesposte, si ritiene di dover trasmettere ai comuni interessati anche una recente richiesta per la posa di un gasdotto nelle acque comprese tra Bacoli ed Ischia, in merito alla quale questa Capitaneria per evitare inutili rallentamenti dell'azione amministrativa ha già avviato la relativa istruttoria, acquisendo buona parte dei pareri richiesti.

Tale determinazione contribuirebbe ad evitare il naturale disorientamento in cui potrebbero incorrere i comuni interessati in conseguenza di modifiche delle azioni amministrative; disorientamento di cui si avvertono già i prodromi come si rileva dalla lettura dell'unita nota del Comune di Ischia (all. 3).

Per tutto quanto precede si resta in attesa delle determinazioni di codesta Direzione Generale.

IL COMANDANTE
C.A. (CP) Alberto STEFANINI

